



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
di LECCO**

CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI LECCO

**Regolamento per l'istituzione e il funzionamento
delle Commissioni di studio**

**dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
per la circoscrizione del Tribunale di Lecco**

Art. 1 – Scopi e funzioni delle Commissioni di studio

1. Le Commissioni di studio hanno compiti di studio e di ricerca sia nell'interesse del Consiglio dell'Ordine che degli iscritti all'Ordine e della collettività.
2. Le Commissioni, in particolare, per il tramite dell'attività dei propri membri, approfondiscono e studiano specifici temi, al fine di curare l'aggiornamento e la formazione professionale.
3. Le Commissioni possono curare la pubblicazione di studi e ricerche svolti in seno alla Commissione.
4. Alle Commissioni di studio possono essere affidati dal Consiglio anche compiti consultivi al fine dell'elaborazione di relazioni o pareri su specifici temi di interesse del Consiglio.
5. Le Commissioni, con riferimento al proprio ambito, possono formulare proposte al Consiglio dell'Ordine circa iniziative formative o comunicative ritenute di interesse della Commissione.

Art. 2 – Istituzione delle Commissioni di studio e loro ambito di ricerca

1. Le Commissioni di studio sono costituite con deliberazione del Consiglio dell'Ordine.
2. Le Commissioni si sciolgono all'esaurimento del compito loro affidato e comunque all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine che provvederà alla nomina delle nuove Commissioni.
3. Il Consiglio dell'Ordine fissa l'ambito di studio e di ricerca delle differenti Commissioni anche sulla base delle aree di specializzazione definite per la professione di dottore commercialista ed esperto contabile.
4. Il Consiglio può costituire Commissioni consultive con durata limitata nel tempo o affidare compiti consultivi o di ricerca specifica alle Commissioni di studio già istituite.
5. Il Consiglio può sopprimere le Commissioni di studio che non rivestano più interesse per il Consiglio o che non siano operative.

Art. 3 – Composizione della Commissione

1. Ciascun iscritto all'Ordine può fare richiesta di partecipare ai lavori della Commissione e di essere annoverato tra i membri della Commissione medesima. La richiesta è accettata o rigettata dal Presidente della Commissione in base a criteri di competenza, onorabilità e spirito di servizio.
2. Le riunioni e i lavori della Commissione sono coordinati dal Presidente della Commissione, designato dal Consiglio dell'Ordine.
3. Il Presidente può nominare un segretario che lo supporti nell'attività.
4. E' membro di diritto della Commissione un delegato del Consiglio.
5. Possono partecipare ai lavori della Commissione – pur senza acquisire lo *status* di membro – anche soggetti esterni ammessi dal Consiglio o dal Presidente della Commissione.

Art. 4 – Compiti del Presidente della Commissione

1. Il Presidente della Commissione è responsabile dei lavori della Commissione e risponde al Consiglio per il suo mandato.
2. Il Presidente, d'intesa con il delegato del Consiglio, formula con cadenza annuale un calendario di massima delle riunioni e un programma dei lavori e li trasmette al Consiglio.
3. Il Presidente coordina i lavori e assegna ai membri della Commissione le incombenze necessarie per lo svolgimento dell'attività della Commissione.
4. Laddove non sia nominato un segretario o quest'ultimo abbia qualche impedimento, il Presidente svolge anche le funzioni proprie del segretario. In questo caso, i verbali saranno sottoscritti, oltre che dal Presidente, dal delegato del Consiglio se presente o dal componente più anziano presente.
5. Il Presidente decide sull'intervenuta decadenza dei membri della Commissione nelle fattispecie previste.
6. Nel caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal delegato del Consiglio o in subordine dal componente più anziano della Commissione.
7. Il Presidente comunica al Consiglio dell'Ordine la composizione della Commissione entro dieci giorni dal proprio insediamento.

Art. 5 – Compiti del segretario della Commissione

1. Su indicazione del Presidente, il segretario trasmette ai membri il calendario delle riunioni e il programma dei lavori e convoca le riunioni della Commissione.
2. Il segretario, se nominato, redige e cura la conservazione dei verbali e dei fogli presenze e ne trasmette copia alla Segreteria dell'Ordine.
3. Nel caso in cui il segretario non sia stato nominato o non possa adempiere ai propri compiti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4.

Art. 6 – Delegato del Consiglio

Il delegato del Consiglio è membro di diritto della Commissione di studio e riferisce periodicamente al Consiglio dell'Ordine sull'attività della stessa.

Art. 7 – Riunioni delle Commissioni

1. Le Commissioni si riuniscono alternativamente:

- presso la sede dell'Ordine;
- mediante teleconferenza utilizzando la piattaforma di volta in volta indicata dall'Ordine;
- presso un'altra sede, a richiesta del presidente, previa autorizzazione del Presidente dell'Ordine, che garantisca la partecipazione collegiale dei membri della Commissione.

2. Alle riunioni devono obbligatoriamente partecipare tutti i componenti delle singole Commissioni e le assenze devono essere giustificate con comunicazione scritta.

3. L'assenza non giustificata a tre riunioni consecutive o a cinque non consecutive comporta la decadenza automatica del componente della Commissione.

4. Nel caso in cui un componente di una Commissione superi, pur giustificandole, il numero di assenze indicate nel paragrafo precedente è facoltà del Presidente della Commissione decidere la decadenza del componente.

5. Nessuna corrispondenza, notizia o elaborato delle Commissioni potrà essere divulgato al di fuori dei membri della Commissione senza l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine.

6. Per ogni riunione delle Commissioni dovrà redigersi il verbale che sarà conservato presso la segreteria dell'Ordine.

Art. 8 – Rimborso spese

L'incarico di Presidente e di componente delle Commissioni è prestato a titolo gratuito e non costituisce titolo per il rimborso delle spese, salvo casi particolari disciplinati e autorizzati dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 9 – Proprietà e utilizzo degli elaborati

1. I pareri, gli elaborati e i documenti formati dalle Commissioni sono di esclusiva proprietà dell'Ordine.

2. Il Consiglio dell'Ordine potrà decidere, secondo quanto riterrà opportuno nell'interesse dell'Ordine stesso, l'utilizzo degli elaborati, dei pareri, delle note, dei verbali e di qualsiasi altro documento inerente e conseguente all'attività delle Commissioni.

3. In caso di pubblicazione dovrà essere fatta menzione dei nomi dei partecipanti ai lavori della Commissione con l'eventuale specifica indicazione del nome di ogni singolo autore.

Art. 10 – Validità e modifiche

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco è in vigore dal 22 settembre 2022 e può essere modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine.

Lecco, 22 settembre 2022